Civile Ord. Sez. 5 Num. 26283 Anno 2026
Presidente: DE ROSA MARIA LUISA
Relatore: DI MARZIO PAOLO
Data pubblicazione: 05/10/2026

OGGETTO: Irpef 2000 e 2002 - Iscrizione ipotecaria - Notificazione Cartelle presupposte - Notificazione intimazioni - *Principio di diritto.

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del Direttore, legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa, *ex lege*, dall'Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;

- **ricorrente** -

contro

Trupia Francesco Paolo, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall'Avv. Giuseppe Bonanno del Foro di Palermo, che ha indicato recapito Pec;

- **controricorrente** -

avverso

la sentenza n. 4677, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia il 17.11.2021, e pubblicata il 23.12.2021;

ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio;

la Corte osserva:

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Fatti di causa

1. L'Incaricato per la riscossione notificava a Trupia Francesco Paolo l'avviso di iscrizione ipotecaria n. 1347620190000036100, emesso per non aver onorato debiti tributari riportati in due cartelle di pagamento relative all'Irpef, con riferimento agli anni 2000 e 2002.

2. Il contribuente impugnava l'avviso, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Lecco, contestando l'omessa notificazione delle prodromiche cartelle di pagamento e l'intervenuta prescrizione dei crediti tributari. L'Amministrazione finanziaria si costituiva e depositava documentazione, intesa ad integrare la prova della notificazione di due intimazioni di pagamento aventi ad oggetto i medesimi crediti fiscali. La CTP riteneva invalida la notificazione di una cartella esattoriale, perché effettuata presso il vecchio indirizzo del contribuente, frattanto trasferitosi anche anagraficamente da mesi, nonché prescritto per il decorso di più cinque anni il credito erariale recato dall'altra cartella di pagamento. In conseguenza annullava l'avviso di iscrizione ipotecaria.

3. L'Agenzia delle Entrate Riscossione spiegava appello, avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, riproponendo i propri argomenti. Il contribuente si costituiva e replicava che la prescrizione dei crediti tributari è quinquennale, anche con riferimento a sanzioni ed interessi. La CTR accoglieva parzialmente il ricorso dell'Amministrazione finanziaria, rigettando la pretesa del contribuente in relazione ad una cartella, perché la prescrizione dei crediti erariali è decennale, anche con riferimento a sanzioni ed interessi. Confermava invece l'accoglimento della censura del contribuente in relazione all'altra cartella di pagamento, perché invalidamente notificata.

4. Avverso la decisione adottata dal giudice dell'appello ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate, affidandosi ad uno strumento d'impugnazione. Il contribuente resiste mediante controricorso.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Ragioni della decisione

1. Con il suo motivo di ricorso, indicato come proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., l'Amministrazione finanziaria contesta la nullità della decisione impugnata, in conseguenza della violazione e falsa applicazione degli artt. 19, comma 3, e 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992, perché la regolare notificazione di due successive intimazioni di pagamento, che non sono state impugnate, inibiva il contribuente dal poter ancora contestare il vizio di notificazione della prodromica cartella di pagamento.

1.1. La CTR osserva che la cartella "n. 134 2007 0001368504 000" è "stata notificata presso un indirizzo non corretto corrispondente alla precedente residenza del contribuente … Le argomentazioni dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, volte a giustificare la sussistenza della pretesa erariale con la mancata impugnazione delle intimazioni di pagamento successive appare del tutto infondata. Questi ultimi atti … certo non sono idonei a sanare una nullità preesistente … la nullità della notifica della cartella di pagamento travolge definitivamente la pretesa erariale, dovendosi ritenere tanto prescritto il credito quanto spirato il termine per l'accertamento" (sent. CTR, p. 1).

1.2. L'Amministrazione finanziaria sostiene che, a seguito della regolare ricezione delle intimazioni di pagamento, la mancata impugnazione delle stesse da parte del contribuente ha comportato il consolidarsi della pretesa tributaria, rimanendo inammissibile la contestazione dei vizi di notificazione, ma anche della prescrizione delle pretese tributarie, in relazione al tempo trascorso prima della notificazione degli atti prodromici.

1.3. Il controricorrente centra le proprie difese sull'affermazione che l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, atto non ricompreso nell'elencazione di cui agli artt. 19 e 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992, è meramente facoltativa, e la scelta di non impugnarlo non può comportare

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

la sanatoria di ogni difetto, anche di notificazione, degli atti prodromici, essendo peraltro la funzione dell'intimazione di pagamento diversa da quella dell'abrogato avviso di mora.

1.4. invero risulta pacifico in questo giudizio che la cartella di pagamento in questione sia stata notificata al contribuente presso un indirizzo errato, avendo da mesi mutato la propria residenza, anche anagrafica.

Altrettanto non contestato è che il contribuente abbia ricevuto la regolare notificazione, peraltro in mani proprie, di due intimazioni di pagamento riportanti la pretesa tributaria, il 27.12.2016 ed il 15.3.2017.

1.4.1. Tanto premesso questa Corte regolatrice ha già avuto occasione di chiarire, condivisibilmente, che in tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al previgente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 546 del 1992, sicché la sua impugnazione non integra una facoltà del contribuente, bensì un onere al fine di far valere le vicende estintive del relativo credito anteriori alla sua notifica (Cass. Sez. V, 11.3.2025, n. 6436), e non si è mancato di specificare che in tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R., n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19 del d.lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine (Cass. Sez. V, 21.7.2025, n. 20476).

Può allora indicarsi il principio di diritto secondo cui "in tema di impugnazione nel processo tributario, il contribuente che abbia ricevuto la notificazione di un'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 del d.P.R. n.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

602 del 1973 riportante un credito fiscale determinato, e non l'abbia impugnata, non può impugnare un atto successivo della procedura di esecuzione tributaria contestando il vizio o l'assenza della notificazione della prodromica cartella esattoriale relativa al medesimo credito, essendosi ormai consolidata la pretesa tributaria, e neppure può contestare la prescrizione del credito adducendo che si sia compiuta prima della notificazione dell'intimazione di pagamento".

2. Il ricorso proposto dall'Amministrazione finanziaria risulta perciò fondato e deve pertanto essere accolto. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte di legittimità deve decidere nel merito, rigettando integralmente l'originario ricorso del contribuente.

La Corte di Cassazione,

P.Q.M.

accoglie il ricorso proposto dall'**Agenzia delle Entrate Riscossione**, cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, rigetta integralmente l'originario ricorso del contribuente.

Condanna il controricorrente al pagamento delle spese di lite del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 4.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito

Così deciso in Roma, il 25.9.2026.

Il Presidente

Maria Luisa De Rosa

Corte di Cassazione - copia non ufficiale